

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Direzione Generale  
*Ufficio Scolastico Provinciale di BRINDISI*  
**Sezione personale docente istruzione secondaria II grado**

Prot. n. 540/A3

Brindisi, 12/02/2013

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. n.297/94;  
VISTA la legge n.241 del 7/8/1990 e successive integrazioni;  
VISTA la legge n.124/99;  
VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006;  
VISTO il D.M. n.44 del 12/5/2011, che disciplina la ridefinizione, per il triennio scolastico 2011/14, delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo;  
VISTO il proprio provvedimento – n. 11152 del 26/8/2011 - con cui sono state approvate in via definitiva e rese pubbliche le graduatorie provinciali ad esaurimento ex D.M. n.44/11;  
VISTO il ricorso ex art.700 c.p.c. al Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi proposto dal prof. MANELLI Raimondo, n. 8/8/1960 BR, - incluso nella graduatoria per la classe di concorso A061-Storia dell'Arte - avverso la mancata valutazione del servizio sostitutivo civile equiparato al servizio militare di leva, prestato per il complessivo periodo dal 19/2/1987 al 19/10/1988, in data successiva al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso alla suddetta graduatoria;  
VISTI gli atti e documenti d'Ufficio in relazione alla inclusione del suddetto docente nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A061;  
PRESO ATTO che la mancata valutazione del suddetto servizio da parte di questo Ufficio è ascrivibile ad una pedissequa attuazione delle norme di cui al D.M. n. 44 citato, laddove è prevista l'attribuzione del punteggio solo nella ipotesi del servizio militare di leva prestato "in costanza di pubblico impiego";  
PRESO ATTO, però, che nella fattispecie in esame si è ormai affermato e consolidato un indirizzo giurisprudenziale univocamente favorevole al riconoscimento del servizio militare di leva (o servizio "civile" ad esso equiparato nei termini di legge), ai fini del punteggio da attribuire in seno alla specifica graduatoria provinciale ad esaurimento in cui il candidato risulta legittimamente incluso, totalmente prescindendo dalla circostanza che tale servizio non sia stato assolto in costanza di pubblico impiego;  
VALUTATA pertanto nel caso in questione, in pendenza del giudizio davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, l'opportunità di una soluzione conciliativa della controversia in corso di causa, sia per le ragioni dianzi illustrate sia per evitare ulteriori spese di giudizio, dannose per l'erario;  
VISTO infatti il Verbale della procedura di conciliazione realizzata, (in data 31 gennaio 2013), tra le parti in causa, da cui risulta che l'Amministrazione provvederà, in favore del prof. Manelli Raimondo, alla attribuzione del punteggio spettante per il servizio militare, in relazione alla graduatoria nella quale egli è inserito;  
VISTA l'apposita Tabella ministeriale di valutazione dei titoli, annessa al citato D.M. n.44 del 12/5/2011, con particolare riferimento ai criteri e modalità di valutazione dei titoli di servizio, laddove risulta stabilito che per ogni mese(o frazione di almeno 16 giorni) spettano punti 2,00 e per un intero anno scolastico, ovvero per un periodo di almeno 180 giorni nell'anno scolastico, spetta il complessivo punteggio di 12,00 punti;  
VERIFICATA, attraverso idonea documentazione presente nel fascicolo del prof. Manelli Raimondo e per quanto precisato nello stesso Verbale di conciliazione, la durata temporale del servizio civile "equiparato" prestato dallo stesso docente;

CONSIDERATO, ai fini del corretto computo del punteggio assegnabile all'interessato, di dover articolare il suddetto servizio in diversi segmenti temporali, relativi ai corrispondenti anni scolastici, come dal prospetto qui di seguito indicato:

- anno scolastico 1986-87 dal 19/2/1987 al 31/8/1987;
- anno scolastico 1987-88 dal 1/9/1987 al 31/8/1988;
- anno scolastico 1988-89 dal 1/9/1988 al 19 ottobre 1988-

IL DIRIGENTE  
DISPONE :

per le ragioni esposte nelle premesse del presente atto, ed in esecuzione del Verbale di conciliazione tra le parti in corso di causa n. 376 del 31/1/2013, al prof. MANELLI Raimondo, attualmente inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la classe di concorso A061-Storia dell'Arte al posto n. 2 con punteggio complessivo di pp. 127,00, sono attribuiti ulteriori punti 28,00 in relazione al servizio civile obbligatorio (sostitutivo del servizio militare di leva nei termini di legge).

Per l'effetto, la posizione del prof. MANELLI Raimondo in seno alla suddetta graduatoria risulta così modificata: **posto n. 1**, con punti 155,00.

Conseguentemente, la prof.ssa DEL SORBO Loredana, già iscritta al posto n. 1 con punti 141,00, retrocede ora al posto al **posto n. 2** della graduatoria.

L'attuale modifica del punteggio e della connessa posizione di merito del prof. Manelli Raimondo, così come disposta con il presente atto, ha efficacia dal prossimo anno scolastico e non va pertanto ad incidere sulle situazioni contrattuali in atto, riferite sia all'interessato sia a terzi, inseriti nella medesima graduatoria provinciale e/o nelle corrispondenti graduatorie di istituto per il corrente anno scolastico 2012-13.

IL DIRIGENTE  
Francesco Capobianco

Al prof. Manelli Raimondo  
Via S. Leucio n.12 - Brindisi

Alla prof.ssa Del Sorbo Loredana  
Via Piave n. 21 - Carovigno

All'Albo dell'Ufficio - SEDE  
Alla Sezione del personale docente I e II grado - SEDE  
Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi